# ART. 1 -OGGETTO

Il Comune di Milazzo, come sopra rappresentato, affida alla ditta “ ” , di seguito denominata semplicemente Ditta, il servizio di trasporto urbano turistico di linea mediante “trenino” su ruote gommate sui percorsi indicati all'art. 4 del presente contratto. Ogni eventuale modifica ai percorsi e alle fermate può essere apportata solo dall’Amministrazione comunale, che si riserva la facoltà di modificare o estendere la linea comprendendo altri punti di interesse o modificarne la frequenza e il periodo di svolgimento del servizio anche su richiesta del concessionario.

# ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere svolto con l'utilizzo di un trenino gommato le cui caratteristiche dovranno essere conformi a quelle indicate nella perizia approvata con Deliberazione di G.M. n. 172 del 12.08.2021 e limitatamente sui percorsi stabiliti con il predetto atto giuntale e indicati all'art. 4 del presente contratto.

La concessione del servizio ha durata annuale, dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e ha un attività minima obbligatoria così come determinata nell’allegato Relazione tecnica di progetto approvata con Deliberazione di G.M. n. 172 del 12.08.2021;

Oltre ai servizi minimi richiesti nell’avviso a manifestare interesse e nello schema di contratto, l'Amministrazione comunale può concordare con il concessionario l'attivazione di un servizio di trasporto aggiuntivo da effettuarsi in altre giornate diverse da quelle obbligatorie o durante le principali manifestazioni realizzate sul territorio comunale sul percorso già autorizzato, previo accordo con gli organizzatori dell'evento, facendo richiamo a quanto contemplato all'art.175 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

L'Amministrazione comunale può effettuare la temporanea sospensione del servizio per necessità derivanti da manifestazioni, lavori pubblici o altre esigenze di interesse generale che interferiscono con i percorsi definiti.

# ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

La concessione del servizio di trasporto pubblico con trenino gommato viene affidata per la durata di 1 anno con decorrenza dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022.

Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, il Comune può chiedere, senza oneri aggiuntivi, tramite P.E.C., l’avvio anticipato del servizio, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m., all’art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. L’avvio dell’esecuzione del contratto è subordinato alla firma del verbale di avvio del servizio.

Su richiesta dell'Amministrazione, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara per individuare il nuovo gestore in vista della scadenza del contratto, al fine di dare continuità al servizio, il Concessionario è tenuto a garantire la gestione dei servizi alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario per un periodo massimo di dodici mesi.

Il concessionario può recedere anticipatamente dal contratto dandone comunicazione mediante lettera raccomandata 6 mesi prima. In caso di recesso da parte del concessionario nel momento in cui il canone sia già stato pagato lo stesso non sarà restituito. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di revocare anticipatamente la concessione per gravi ragioni di interesse pubblico.

Alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti.

# ART. 4 – PERCORSI

Il servizio è svolto sul percorso così come da progetto approvato con Deliberazione di G.M. n.172 del 12.08.2021

# ART. 5 -TARIFFE

La ditta si impegna a svolgere il servizio di trasporto applicando le seguenti tariffe:

* la tariffa è determinata in 3,00 Euro a persona, con esenzione dal pagamento per i bambini con età inferiore a 3 anni compiuti.

Il concessionario può applicare tariffe ulteriori in riduzione rispetto a quanto sopra indicato, quale scontistica particolare per gruppi e famiglie.

Il concessionario ha diritto alla riscossione e a introitare per intero il prezzo derivante dai biglietti venduti, ed è escluso qualsiasi altro corrispettivo o contributo da parte del Comune.

# ART. 6 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si assume i seguenti obblighi:

* svolgere il servizio nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, vigenti in materia di trasporti pubblici e di futura emanazione, nonché dei contenuti del presente contratto;
* esporre le tariffe ed eventuale scontistica in luogo pubblico e aperto;
* svolgere il servizio mediante l’utilizzo del “trenino” su ruote gommate, con massimo n. 2 rimorchi (immatricolato ad uso terzi quale servizio di linea per trasporto di persone) e con motorizzazione non inferiore a Euro 4, ovvero di tipo ecologico (propulsione elettrica, metano o gpl) la cui motrice deve avere un'adeguata potenza in grado di superare pendenze fino a 10-12% a pieno carico;
* utilizzare, come previsto dall'art. 87 del Codice della Strada, trenini turistici in possesso dei requisiti indicati nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 15 marzo 2007

n. 55 e smi e relative circolari esplicative in merito, detenuti a titolo di proprietà piena, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto (leasing) o di acquisto con patto di riservato dominio, conformi ai requisiti previsti dal Decreto sopracitato, e che possiedano - ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 – le caratteristiche tecniche compatibili con il percorso già assentito;

* porre alla guida del veicolo il titolare, contitolare o personale dipendente in possesso di idonea patente, così come indicato all'art. 8 del medesimo Decreto Ministeriale, con esclusione di qualsiasi forma di subappalto. L'addetto alla guida del veicolo si impegna a non superare il limite massimo di velocità di 30 Km/h pena l'applicazione della relativa sanzione da parte degli addetti al controllo del Corpo di Polizia Municipale. Il concessionario fornisce le posizioni INPS e INAIL del preposto al servizio.
* utilizzare trenini turistici in regola con le vigenti norme in materia di assicurazione obbligatoria e di circolazione ai sensi del Nuovo codice della strada e Regolamenti connessi;
* a sottoporre il proprio veicolo alle verifiche periodiche nel pieno rispetto dell’articolo 6 del

D.M. 55/2007, e ad inviare al Comune copia del relativo documento di circolazione attestante l’idoneità alla circolazione.

* a garantire la sicurezza dei trasportati attraverso l'adozione di tutte le misure necessarie

per rispettare le modalità di esecuzione del servizio di trasporto urbano turistico oggetto del presente contratto. A tale proposito, qualora le condizioni di transitabilità delle strade percorse non diano sufficienti garanzie di sicurezza, il concessionario potrà ritardare o sospendere il servizio di trasporto fino a quando non siano ripristinate le normali condizioni di transitabilità, dandone contestuale avviso all’Amministrazione comunale.

* a rispettate tutte le norme vigenti riguardanti la pubblicità a livello nazionale e locale (Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni) nonché la normativa in materia di inquinamento acustico (Regolamento di Polizia Urbana) con particolare riguardo alla musica di sottofondo del trenino e il relativo pagamento della SIAE se e in quanto dovuta.
* a favorire in ogni momento il controllo sulla regolarità del servizio di trasporto effettuato dai dipendenti autorizzati dal Comune e da funzionari autorizzati dalla Città Metropolitana o/e altri organi/uffici regionali competenti in materia, attenendosi, nei limiti degli obblighi contrattuali, alle disposizioni da essi impartite.
* a trasmettere al Comune entro il mese di gennaio di ogni anno i dati relativi al servizio svolto (biglietti rilasciati, tariffe agevolate applicate, frequenza delle corse giornaliere, numero passeggeri per corsa, entrate da sbigliettamento, sponsorizzazioni attivate e ogni altra informazione utile che verrà concordata con il concessionario) e le spese sostenute per lo svolgimento del servizio, ai fini della valutazione dell'attività in relazione all'interesse pubblico.

Prima di iniziare il servizio il concessionario trasmette al Comune di Milazzo la seguente documentazione:

* la proprietà del trenino utilizzato (che dovrà essere di proprietà piena, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto – leasing – o di acquisto con patto di riservato dominio);
* l'immatricolazione del mezzo ad uso terzi quale servizio di linea per trasporto di persone;
* la certificazione attestante il contenimento delle emissioni inquinanti e copia della carta di circolazione o idoneo documento sostitutivo del veicolo impiegato per detto servizio;
* i nominativi dei propri dipendenti allegando per ciascuno copia della patente in regola con le vigenti normative e la documentazione attestante l'idoneità psico-fisico-attitudinale del personale addetto alla conduzione del trenino accertata da idonee pubbliche strutture.
* copia del contratto della polizza di assicurazione attestante la responsabilità civile verso terzi, compresi i trasportati, e con i massimali di legge per il veicolo utilizzato per il trasporto oggetto del presente servizio, che dovrà essere conforme a quanto previsto dalla normativa in vigore. Il massimale della polizza deve rispettare la normativa vigente ed in particolare la direttiva 2005/4/CE.

Sono inoltre oneri a carico della ditta concessionaria: l’allestimento del locale di appoggio per la

“stazione del trenino” (prefabbricato amovibile in legno), l’allacciamento alle utenze, la predisposizione e l'esposizione delle tabelle degli orari e delle tariffe, l'individuazione di un'area per ricoverare il veicolo a fine servizio sostenendo le eventuali spese.

# ART. 7 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

E' vietata, da parte del concessionario, la concessione a qualsiasi titolo, anche parziale, delle linee di trasporto urbano. Il concessionario deve quindi assicurare la gestione del servizio direttamente o con proprio personale, escludendo qualsiasi forma di cessione o subconcessione, totale o parziale dell'attività.

# ART. 8 RESPONSABILITA'

La ditta si impegna ad assicurare con idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi, compresi i trasportati e con i massimali di legge per il veicolo utilizzato per il servizio di trasporto oggetto del presente contratto, e si impegna altresì ad inviare copia della polizza di assicurazione, che dovrà risultare conforme a quanto previsto dalla normativa in vigore, prima dell’inizio del servizio di trasporto e nel caso di proroga tecnica. Il massimale della polizza deve rispettare la normativa vigente ed in particolare della direttiva 2005/14/CEE.

La ditta si impegna a tenere sollevato e indenne il Comune da tutti i danni diretti e indiretti che possano verificarsi in dipendenza dell’esercizio del servizio di trasporto.

# ART. 9 OBBLIGHI DEL COMUNE

L'Amministrazione comunale si impegna, nell’ambito delle disponibilità, ad individuare un'area pubblica (concessa a titolo gratuito) sulla quale il concessionario ha la possibilità di posizionare la “stazione del trenino” delle dimensioni massime mt. 3 x 3 e concede l'area antistante la stazione per lo stazionamento del veicolo per il tempo intercorrente tra la prima e l'ultima corsa giornaliera.

# ART. 10 SPONSORIZZAZIONI

E' facoltà del concessionario, previo accordo con il Settore comunale competente, allestire sul mezzo impiegato eventuali pannelli pubblicitari, nonché dotarlo di strumentazioni per la trasmissione di musica di sottofondo durante lo svolgimento del servizio, ovvero di audioguida per la visita della città. In tal caso il concessionario deve attenersi alle norme vigenti riguardanti la pubblicità a livello nazionale e locale (Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni) nonché alla normativa vigente

in materia di inquinamento acustico (Regolamento di Polizia Urbana) con particolare riguardo alla musica di sottofondo del trenino e il relativo pagamento della SIAE se e in quanto dovuta.

L'Amministrazione comunale, qualora individui direttamente soggetti interessati a sponsorizzare l'attività, che nello specifico chiedano di utilizzare il trenino come luogo della sponsorizzazione, può chiedere al concessionario di utilizzare detti pannelli, concordando le modalità di rispetto delle norme vigenti, senza corrispettivo per il concessionario.

# ART. 11 CANONE DI CONCESSIONE

La concessione non prevede il versamento di alcun corrispettivo al concessionario da parte dell'Amministrazione comunale, attribuendo allo stesso, quale corrispettivo, unicamente il diritto di gestione del servizio di trasporto medesimo e di trattenere i relativi introiti, a parziale copertura del rischio d'impresa derivante dallo svolgimento del servizio.

Al Comune spetta il canone di concessione stabilito in sede di confronto concorrenziale così definito:

* Euro annui (più IVA se e in quanto dovuta a norma di legge);

Il canone, che rimane invariato per tutta la durata del contratto, viene versato anticipatamente, a seguito di emissione di fattura da parte dell'Amministrazione, entro il 15 novembre.

# ART. 12 COLLABORATORI

Nello svolgimento del servizio il Concessionario può avvalersi di collaboratori i quali dovranno essere in regola con la disciplina assicurativa e previdenziale applicabile al tipo di rapporto di lavoro instaurato, subordinato o di collaborazione. Il concessionario solleva il Comune d qualsiasi responsabilità in dipendenza della mancata osservanza degli obblighi previdenziali e assicurativi – ove ricorrano – verso i propri dipendenti o collaboratori.

Agli eventuali dipendenti con rapporto di lavoro subordinato dovranno esser riconosciute condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro vigente per la categoria. Il concessionario dovrà pertanto adempiere agli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico il pagamento dei relativi contributi e premi e sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità in dipendenza della mancata osservanza degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi verso i propri dipendenti.

# ART. 13 PENALI

Nel caso di mancata effettuazione del servizio per un numero di giorni consecutivi superiori a due, si applica la seguente penale: addebito di euro 200,00 (iva esclusa) per il servizio non effettuato e euro 150,00 (iva esclusa) al giorno, a partire dal terzo giorno di assenza del servizio, salvo casi di forza maggiore e/o non dipendenti dalla volontà del concessionario e previa contestazione. Tale importo verrà riscosso attraverso emissione di fattura.

L’applicazione della penale è preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, mediante lettera raccomandata P.E.C., alla quale il Concessionario ha facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro e non oltre dieci (10) giorni dalla data di ricevimento.

# ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E’ causa di risoluzione del contratto la perdita di uno dei requisiti necessari ai sensi di legge per l’effettuazione del servizio o la violazione degli obblighi assunti dalla ditta ai sensi del presente contratto. Vi sarà risoluzione del contratto anche in caso di fallimento o liquidazione della ditta concessionaria, così come previsto dell'art. 176 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

# ART. 16 RECESSO E REVOCA DEL CONTRATTO

Il concessionario può recedere anticipatamente dal contratto dandone comunicazione mediante lettera raccomandata 12 mesi prima. In caso di recesso da parte del concessionario nel momento in cui il canone sia già stato pagato lo stesso non sarà restituito.

L'Amministrazione concedente si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare in qualsiasi momento il presente atto a suo insindacabile giudizio prima dello scadere del termine prestabilito all'art. 3, in caso di esigenze di pubblica utilità, senza che il conduttore possa opporsi, vantare titoli o chiedere compensi o risarcimento di danni. Nel caso di revoca, disposta a norma del presente articolo, si applica l'art.176, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

# ART. 17 SPESE

Le spese inerenti la stipulazione del presente contratto sono a carico del concessionario.

# ART. 18 DOMICILIO

Per tutti gli effetti del presente atto, la ditta si impegna a eleggere il proprio domicilio legale presso la sede Municipale.

# ART. 19 CONTROVERSIE

La definizione delle controversie che dovessero insorgere tra Comune ed impresa appaltatrice nell’interpretazione ed esecuzione del contratto è devoluta all’Autorità competente escludendosi il deferimento ad arbitri delle controversie. Foro competente è, in ogni caso, quello di

Barcellona PG

Di quanto sopra è stato redatto il presente contratto che, previa lettura fatta alle parti, dalle stesse viene confermato e sottoscritto.

(per il Comune di Milazzo)

Il legale rappresentante della ditta “ ”